

Statuto del Consorzio

**§ 1. DENOMINAZIONE. SCOPO. SEDE.**

E' costituito il Consorzio denominato "Consorzio inter-universitario con attività esterna per l'aggiornamento professionale in campo giuridico".

La sede del Consorzio è in Genova.

Il Consorzio non ha fine di lucro.

Scopo del Consorzio è organizzare eventi formativi coerenti con gli obiettivi dettati dagli Ordini Professionali di avvocati, notai e dottori commercialisti e esperti contabili per l'esigenza del regolare aggiornamento dei rispettivi iscritti, strutturando tali eventi in forma di corsi, anche residenziali, giornate di studio o seminari. Saranno attivate specifiche convenzioni tra il Consorzio e gli Atenei in caso di utilizzo di risorse universitarie. Convenzioni analoghe potranno essere stipulate anche con altri enti.

Il Consorzio agisce in nome e per conto proprio e risponde delle proprie obbligazioni unicamente con il fondo consortile.

Il Consorzio non assume obbligazioni per conto di uno o più consorziati se non in forza di espressa e preventiva specifica delega.

Il Consorzio si attiverà per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica.

**§ 2. ADERENTI E RECESSO**

Al Consorzio può aderire qualsiasi Università o Istituto di



istruzione superiore che lo richieda al Presidente del Consorzio e ottenga il voto favorevole del Consiglio Direttivo.

Un consorziato può recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione al Presidente del Consorzio per mezzo di lettera raccomandata.

Il recesso ha effetto trenta giorni dopo il ricevimento della comunicazione.

Il consorziato receduto rimane obbligato al completamento delle attività didattiche che abbia assunto a proprio carico prima della dichiarazione di recesso.

Il consorziato receduto non ha alcun diritto sul patrimonio del Consorzio.

### **§ 3. ORGANI**

Sono Organi del Consorzio:

- A. Il Consiglio Direttivo
- B. Il Presidente
- C. Il Collegio dei Revisori.

### **§ 4. IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto:

- A. da un Consigliere per ciascun consorziato, nominato dal Rettore della Università o Istituto di istruzione superiore;
- B. da un Consigliere per ciascun Ordine professionale nazionale che intenda istituire un legame stabile con il Consorzio.

Ciascun Consigliere dura in carica tre anni ed è rinnovabile; i suoi poteri sono comunque prorogati fino alla nomina del successore.

I componenti il Consiglio Direttivo possono farsi sostituire nelle adunanze del Consiglio, qualora l'atto di nomina lo preveda e nei limiti di tale previsione.

Il Consiglio Direttivo discute e delibera con le modalità più convenienti, inclusa la corrispondenza per mezzo di posta elettronica e la riunione telematica per teleconferenza, ed è convocato ogni qual volta il Presidente lo ritenga e comunque quando gliene faccia richiesta un quarto dei Consiglieri, indicando le materie da trattare.

Alle adunanza possono essere invitati, secondo l'opportunità e senza diritto di voto, esponenti di Ordini professionali, nazionali o locali, professori, professionisti.

Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti:

- C. sulla programmazione degli obiettivi ed in generale sulla determinazione delle linee generali e di indirizzo;
- D. sulla programmazione degli eventi formativi, sulla valutazione della relativa fattibilità e sulla preventiva verifica della relativa sostenibilità economica, subordinando l'avvio di ciascuna attività formativa all'acquisizione di un numero di iscrizioni almeno sufficiente a garantire la totale copertura dei costi;



- E. su qualsiasi materia attinente la gestione ordinaria o straordinaria dell'attività consortile;
- F. sul bilancio preventivo e sul rendiconto annuale;
- G. sulla destinazione dell'avanzo della gestione.

Il Consiglio Direttivo può approvare regolamenti dell'attività consortile.

#### **§ 5. IL PRESIDENTE**

Il Presidente è un professore ordinario, anche a riposo, eletto dal Consiglio Direttivo al di fuori dei propri componenti per la durata di cinque anni, rinnovabili. Egli rappresenta il Consorzio verso i consorziati e verso i terzi.

Il Presidente convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo.

Al Presidente spetta la gestione ordinaria dell'attività consortile e la direzione degli eventi formativi.

Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, può delegare la direzione di eventi formativi a professori ordinari dei consorziati.

Il Presidente

- A. propone il bilancio preventivo di ciascun esercizio al Consiglio Direttivo entro il termine del precedente esercizio finanziario;
- B. sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo la situazione patrimoniale dell'esercizio precedente entro due mesi dalla relativa chiusura.

## § 6. IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, iscritti all'albo dei Revisori dei Conti e nominati dal Consiglio Direttivo, che nomina il Presidente del Collegio.

I componenti il Collegio durano in carica cinque anni e sono rinominabili.

Il Collegio dei Revisori

- A. ha diritto di partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo;
- B. esamina periodicamente le scritture contabili, esegue verifiche di cassa e riferisce al Presidente e al Consiglio Direttivo;
- C. presenta al Consiglio Direttivo la propria relazione sul rendiconto della gestione.

## § 7. FONDO CONSORTILE. ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario va dal 1 settembre al 31 agosto di ciascun anno solare.

Agli Atenei aderenti al Consorzio non è richiesto il versamento di alcun contributo annuale, a meno che diversamente deliberi il Consiglio Direttivo all'unanimità.

Il Consiglio Direttivo può accettare contributi, da parte di enti pubblici o privati, donazioni e lasciti.

Le entrate del Consorzio sono costituite:

- A. dalle quote di partecipazione a eventi formativi, corrisposte dai partecipanti;



B. dai contributi versati dagli Ordini professionali per l'organizzazione di eventi formativi;

C. da contributi di enti pubblici e privati, donazioni e lasciti.

L'avanzo della gestione, risultante dal rendiconto annuale, non può essere distribuito ai consorziati, ma deve essere reinvestito:

D. per il potenziamento dell'attività consortile e

E. per il sostegno alle attività didattiche e di ricerca dei consorziati.

#### **§ 8. DURATA**

Il Consorzio ha la durata di dieci anni, che può essere prorogata con deliberazione del Consiglio Direttivo, assunta con il voto favorevole di due terzi dei suoi componenti.

Al termine, originario o prorogato, della durata del Consorzio, il Presidente cura la liquidazione del patrimonio consortile e il Consiglio Direttivo delibera come impiegare le risultanti disponibilità finanziarie per il sostegno alle attività didattiche e di ricerca degli Atenei aderenti al Consorzio.

#### **§ 9. MODIFICAZIONI DELLO STATUTO. SCIoglimento ANTICIPATO.**

Questo Statuto può essere modificato con deliberazione del Consiglio Direttivo, assunta con il voto favorevole di due terzi dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo può deliberare con la medesima maggio-

ranza lo scioglimento anticipato del Consorzio.

**§ 10. RINVIO**

Per quanto non disposto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile sui consorzi con attività esterna e del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.

=====

Il sottoscritto Presidente dichiara che il presente statuto è quello attualmente in vigore aggiornato con le modificazioni in esso apportate dal Consiglio Direttivo del 9 novembre 2011.

Genova,

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of connected loops and strokes, positioned below the text 'Genova,'.